



## CONTRATTO

**PER I SERVIZI DI SUPPORTO ORACLE – CIG 83486460A1**

### TRA

**l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA**, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del dott. Antonino Laganà, nato a Roma, il 15/01/1962, in qualità di delegato dal Direttore Generale, dott. Nicola Magrini, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii., giusta i poteri conferiti con determinazione del Direttore Generale n. 619 del 21 maggio 2020,

### E

la **Oracle Italia S.r.l.**, con sede legale in Viale Fulvio Testi 136 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), Codice Fiscale 0160330599 e Partita IVA 03189950961, nella persona della dott.ssa Bortoliero Antonella, nata a Roma, il 16 febbraio 1960, in qualità di Procuratore della Oracle Italia S.r.l. a socio unico, munita dei necessari poteri di firma giusta procura come espressamente citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*.

### PREMESSO CHE

- a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;
  - *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;

- *Fornitore contraente*, indica Oracle Italia S.r.l., come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di affidatario, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del rinnovo dei servizi di supporto Oracle per i seguenti prodotti: n. 10 licenze Oracle Database Enterprise Edition, n. 10 licenze Real Application Clusters, n. 10 licenze Advanced Security, Database Vault, e contraente del presente Contratto – CIG 83486460A1;
- *Procura*, indica la procura di conferimento dei poteri di firma alla dott. Antonella Bortoliero, Giusta procura Rep. 28660 Racc. 6833 autenticata nella firma del Notaio dr.ssa Chiara Clerici con sede notarile in Milano, del 4 marzo 2019 ;
- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o il Fornitore;
- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e il Fornitore;
- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica inclusiva del dettaglio economico presentata dal *Fornitore contraente* Oracle Italia S.r.l. dell'8 aprile 2020, relativa all'esecuzione dei servizi di supporto Oracle, allegata quale parte integrante del presente Contratto;
- *Servizi*, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;
- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata digitalmente dal *Fornitore* in data 22/07/2020, prot. n. 82205/a del 22/07/2020;
- *Contratto per il Trattamento dei dati per i Servizi Oracle*, indica il Contratto per il trattamento dei dati da parte di *Oracle* per il conto di *AIFA*, nell'ambito del presente Contratto;
- *Garanzia Definitiva* indica la polizza fidejussoria n. 405825030 emessa da Axa Assicurazioni S.p.A. il 10/07/2020;
- *Certificazione ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art. 93*

comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016: UNI EN ISO 9001: 2015 (ISO 9001:2015), certificato

n. 08144-2001-AQ-ROM-SINCERT rilasciato in data 23 marzo 2001 con validità dal

03 febbraio 2020 al 02 febbraio 2023 da DNV GL Bussiness Assurance;

- *Polizza Assicurativa*: indica il certificato n. 890949 emesso da A.I.G. Europe S.A.

con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/07/2019 alle ore 24.00 del 31/07/2020 di

cui alla Dichiarazione dell'Assicurazione del 15/07/2020 assunta al prot. AIFA n. n.

82205/a del 22/07/2020, alla cui scadenza il *Fornitore* si impegna a trasmettere

all'AIFA copia del nuovo certificato;

- n. 1 *Dichiarazione di riservatezza* da parte di Imprese terze, indica la

dichiarazione, firmata digitalmente dal *Fornitore* in merito in data 21/07/2020

, prot. n. 82205/a del 22/07/2020;

b) l'AIFA è proprietaria delle seguenti licenze n. 10 Oracle Database Enterprise

Edition, n. 10 Real Application Clusters, n. 10 Advanced Security, n. 10 Database

Vault;

c) l'art. 63, comma 2, lettera b, punto 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50

e ss.mm.ii., in virtù del quale le amministrazioni aggiudicatrici possono

aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa

pubblicazione di un bando di gara quando quando i lavori, le forniture o i servizi

possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico

allorquando la concorrenza è assente per motivi tecnici;

d) con determina ANGP n. 222 del 2/07/2020 è stato autorizzato l'affidamento

mediante procedura negoziata dell'art. 63 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., in favore del *Fornitore* contraente per il

rinnovo dei servizi di supporto Oracle per i seguenti prodotti: n. 10 licenze

Oracle Database Enterprise Edition, n. 10 licenze Real Application Clusters, n. 10

licenze Advanced Security, n. 10 licenze Database Vault;

e) il Fornitore contraente ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 con particolare riferimento al divieto di "pantouflage", il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA ove previsto ai sensi dell'art. 85 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

## **Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici**

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto*.

2. Al *Contratto* sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche “Codice”), la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti della procedura per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'*AIFA* e del *Fornitore*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

## **Art. 2 – Oggetto del Contratto**

1. Con il presente Contratto l'AIFA affida al *Fornitore Contraente*, che accetta l'esecuzione dei servizi di supporto Oracle per i seguenti prodotti: n. 10 licenze Oracle Database Enterprise Edition, n. 10 licenze Real Application Clusters, n. 10 licenze Advanced Security, n. 10 licenze Database Vault.
2. Detti Servizi sono quelli specificamente descritti al presente articolo e nell'*Offerta Economica* di cui in Premessa cui integralmente si rimanda.

## **Art. 3 – Durata del Contratto**

1. Il presente *Contratto* avrà durata di dodici (12) mesi con decorrenza dalla data del 3 agosto 2020.
2. Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo complessivamente previsto per il presente Contratto, per l'intera durata dello stesso è pari a € 98.433,28 (novantottomilaquattrocentotrentatre/28) oltre IVA, da corrispondersi come di seguito indicato:
  - € 50.006,20 (cinquantamilasei/20) oltre IVA di legge per i servizi di supporto per n. 10 licenze Oracle Database Enterprise Edition da corrispondere con cadenza annuale anticipata;
  - € 24.213,52 (ventiquattromiladuecentotredici/52) IVA di legge per i servizi di supporto per n. licenze 10 Real Application Clusters da corrispondere con cadenza annuale anticipata;
  - € 12.106,78 (dodicimilacentosei/78) oltre IVA di legge per i servizi di supporto per n. 10 licenze Advanced Security da corrispondere con cadenza annuale anticipata;

- € 12.106,78 (dodicimilacentosei/78) oltre IVA di legge per i servizi di supporto per n. 10 licenze Database Vault da corrispondere con cadenza annuale anticipata.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dal *Fornitore* per l'esecuzione dei *Servizi*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del *Contratto*) delle attività indicate nel *Capitolato Tecnico* che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

5.E' ammessa l'eventuale anticipazione del prezzo secondo le previsioni di cui all'art. 35 comma 18 del Codice.

6. L'emissione e il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei *Servizi* ai termini contrattuali nonché al rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al *Fornitore contraente* del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG 83486460A1, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

**A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti.** Pertanto le fatture emesse a far data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell'obbligo dell'emissione delle fatture alla PA con "scissione dei pagamenti" anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase

di fatturazione la trattenuta di ritenute d'imposta sul reddito.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco**

**Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state attivate, sarà effettuato entro 30 giorni, dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato in via non esclusiva intestato al *Fornitore contraente*, come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. Il *Fornitore contraente* si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'AIFA.

11. Il *Fornitore contraente* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte del *Fornitore contraente* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.



Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'Aggiudicatario è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Aggiudicatario dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

#### **Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio**

1. Nello svolgimento dei *Servizi*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento e alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'*AIFA* ogni variazione della propria attività o vicenda che possa

	comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle	
	autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere	
	in essere per tutta la durata del <i>Contratto</i> .	
	3. Il <i>Fornitore contraente</i> si impegna a svolgere i <i>Servizi</i> con la necessaria diligenza e	
	competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, secondo buona fede e	
	osservando le regole tecniche della materia.	
	4. Su specifica richiesta dell' <i>AIFA</i> , il <i>Fornitore contraente</i> si impegna a predisporre	
	relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che	
	dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei <i>Servizi</i> . In particolare, dovranno	
	essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei	
	<i>Servizi</i> .	
	5. Il <i>Fornitore contraente</i> si impegna a prestare un servizio di elevata qualità,	
	assicurando, comunque, per l'intera durata del <i>Contratto</i> , il mantenimento del	
	livello delle attività.	
	6. Il <i>Fornitore contraente</i> dovrà attenersi alle disposizioni fornite dal Settore ICT,	
	concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall' <i>AIFA</i> , di cui al	
	successivo art. 6 comma 1.	
	<b>Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore</b>	
	1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA	
	nomina il dott. Alessandro Martino quale proprio Direttore dell'esecuzione del	
	<i>Contratto</i> , incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del Servizio.	
	2. Il <i>Fornitore contraente</i> nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei	
	<i>Servizi</i> la dott.ssa Maria Rita Falessi il quale dovrà, tra l'altro, operare da	
	interlocutore privilegiato dell' <i>AIFA</i> per tutti gli aspetti inerenti i <i>Servizi</i> , gestire e	
	coordinare la corretta esecuzione dei <i>Servizi</i> da parte del <i>Fornitore contraente</i> .	
		Pagina 10 di 24

#### **Art. 7 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula il *Fornitore contraente* dichiara di avere in essere adeguata polizza assicurativa e, produce copia del Certificato assicurativo, idoneo a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. All' scadenza della predetta copia del certificato assicurativo, il *Fornitore Contraente* provvederà su specifica istanza della committente a fornire copia aggiornata del certificato assicurativo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. Il *Fornitore contraente* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non

coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 8.

#### **Art. 8 – Garanzia definitiva**

1. All'atto della stipula, il *Fornitore contraente* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro 4.921,66 (quattromilanovecentoventuno/66), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per la percentuale del 50%.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto*, essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'*AIFA* avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

#### **Art. 9 – Recesso unilaterale dal Contratto**

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) L'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per motivi di interesse pubblico a cui *AIFA* sia inderogabilmente assoggettata e che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'affidamento del presente *Contratto*, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con il *Fornitore Contraente*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile del *Fornitore Contraente* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi

sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. In tutti i casi di recesso, il *Fornitore contraente* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'*AIFA*.

3. In tutti i casi di recesso, il *Fornitore contraente* ha diritto al pagamento della parte dei *Servizi* correttamente effettuati in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso il *Fornitore contraente* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

#### **Art. 10 – Risoluzione dal Contratto**

1. L'*AIFA* avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;

b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte

delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;

d) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA al *Fornitore Contraente*, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte del *Fornitore Contraente* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

e) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti del *Fornitore contraente* le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e e dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa.

In particolare l'inosservanza del divieto di "pantouflage" di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 comporta le conseguenze legali in caso di violazione degli obblighi di cui alla suddetta normativa, inclusa l'eventuale risoluzione del contratto e conseguente risarcimento di tutti i danni".

f) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi articoli 14 e 15;

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare il *Fornitore Contraente* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* al link <https://www.aifa.gov.it/codice-disciplinare-etc> di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'*AIFA* con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16 settembre 2019. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'*Aggiudicatario* si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'*AIFA*. In particolare l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'*AIFA* procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

L'*AIFA* prende atto che Oracle Italia S.r.l. ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che unitamente al Codice Etico sono consultabili all'indirizzo <http://www.oracle.com/it/corporate/d-lgs-231-01-1482346-ita.html>. Le prescrizioni contenute nel Modello si fondano e si integrano con quelle definite nel "Codice di Etica e Condotta Aziendale"



redatto da Oracle Corporation e genericamente applicabile a tutte le società del Gruppo Oracle.

In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni sino al valore contrattuale che siano conseguenza immediata e diretta dell'eventuale inadempimento del *Fornitore contraente*, impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale, qualora applicabile.

**Art. 11 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito – Disciplina del Subappalto**

1. E' fatto divieto al *Fornitore contraente* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove al fornitore iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'AIFA non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto

della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 8 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dal *Fornitore contraente*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 8.

#### **Art. 12 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi**

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'*AIFA* che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei *Servizi* oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a

diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

3. E' fatto obbligo al *Fornitore contraente*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'Aggiudicatario all'atto della stipula.

4. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'Aggiudicatario delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

5. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

6. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti necessari a porvi rimedio, previa contestazione scritta al *Fornitore contraente*.

#### **Art. 13 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione**

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

laddove non confliggente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Nicola Magrini;

b) l'*AIFA*, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei *Servizi* del presente *Contratto*, designa il *Fornitore contraente* "Responsabile del trattamento", con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 28 del Regolamento, come da "*Accordo per la designazione del Responsabile del Trattamento dei dati personali ed adempimenti correlati ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679*".

c) i dati personali trattati nell'espletamento dei *Servizi* connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente *Contratto*, come sopra descritte e dettagliate, dovranno essere strettamente limitati all'adempimento delle obbligazioni contrattuali e all'efficiente svolgimento dei *Servizi*, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al richiamato Regolamento e delle disposizioni civilistiche e fiscali in vigore.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia

manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente istruito, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

4. Il *Fornitore contraente* si impegna ad informare il proprio personale incaricato, in merito agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal trattamento dei dati personali.

5. In qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento.

6. Il *Fornitore contraente* è tenuto al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza e tutela dei dati personali di cui l'*AIFA* è Titolare, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al Regolamento , pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto* e salvo il diritto dell'*AIFA* e degli eventuali co-interessati al risarcimento del danno.

7. Il *Fornitore contraente* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, il *Fornitore contraente* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente *AIFA* dei dati relativi alla presente procedura e al presente *Contratto*.

#### **Art. 14 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità,

l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 15 – Imposta di bollo**

1. Sono a carico del *Fornitore contraente* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

In particolare il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del *Fornitore contraente* (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale);

- dei dati identificativi di AIFA (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);

- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);

- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG 83486460A1 ")

- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Contratto per i Servizi di supporto Oracle)

- codice tributo: 456T.

2. Il *Fornitore contraente* fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: [protocollo@pec.aifa.gov.it](mailto:protocollo@pec.aifa.gov.it) di copia del modello F23 pagato, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_, **Fornitore** \_\_\_\_\_" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente *Contratto* si compone di una Premessa e di 15 (quindici) articoli e n. 1

	(una) annessa Approvazione in forma specifica resa dal <i>Fornitore contraente</i> . È	
	redatto su 24 (ventiquattro) pagine complessive ed è sottoscritto mediante	
	apposizione di firma digitale da AIFA e dal <i>Fornitore contraente</i> .	
	Letto, firmato e sottoscritto digitalmente.	
	<b>Agenzia Italiana del Farmaco</b>	<b>Oracle Italia S.r.l.</b>
	Firm.to digitalmente	Firm.to digitalmente
	(Antonino Laganà)	(Antonella Bortoliero)
	Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al <i>Contratto</i>	
	La sottoscritta Antonella Bortoliero in qualità di Procuratrice munita dei necessari	
	poteri del <i>Fornitore Contraente</i> , dichiara di avere particolareggiata e perfetta	
	conoscenza di tutte le clausole del presente <i>Contratto</i> e dei documenti in atti	
	richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto	
	dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel <i>Contratto</i> e di aver	
	particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.	
	In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di	
	seguito elencate:	
	Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici	
	Art. 2 – Oggetto del Contratto	
	Art. 3 – Durata del Contratto	
	Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento	
	Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio	
	Art. 7 –Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa	
	Art. 8 - Cauzione	
	Art. 9 – Recesso unilaterale dal Contratto	
		Pagina 23 di 24

